



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO

Prot. N. 1189

IL PRESIDENTE

31100 Treviso, li 13 DIC. 2011
Viale Verdi - Palazzo di Giustizia
Telefono 0422 546304 Fax 0422 55073

Al Signor Presidente
Dott. Antonello Fabbro

Al Signor Giudice dell'Esecuzione
Dott. Andrea Valerio Cambi

Ill.mo Presidente Ill.mo sig. Giudice dell'Esecuzione

ci è pervenuta dal Giudice dell'Esecuzione dott. Valerio Cambi la comunicazione in oggetto che affronta la questione relativa all'ipotesi in cui, notificato un atto di pignoramento immobiliare ad un pluralità di debitori, una delle notifiche abbia esito negativo. Si prospettano due soluzioni: la prima che prevede l'istanza di sospensione del procedimento di notifica all'Ufficiale Giudiziario, la seconda che venga rinotificato un successivo atto di pignoramento a tutti i debitori.

La soluzione che verrebbe suggerita, come preferibile, innanzitutto per alleggerire il carico della cancelleria, è quella di rinotificare un successivo atto di pignoramento a tutti i debitori, rinunciando poi al primo.

Tale prospettata soluzione pare ad avviso di questo Consiglio, la meno percorribile.

La nuova formulazione dell'art 561 c.p.c è stata pensata dal legislatore del 2005 con lo scopo di semplificare la procedura, ispirata ad un ragionevole criterio di economia processuale, norma che va letta in uno all'art 493 c.p.c. Nel caso di pluralità di pignoramenti sullo stesso bene, evidenziati dal conservatore, il cancelliere inserirà il pignoramento successivo nel fascicolo formato in base a quello eseguito in data anteriore. La riunione in un'unica esecuzione di più pignoramenti sul medesimo immobile configura un effetto direttamente disposto dalla legge. Nel caso, quindi, di più soggetti esegutati proprietari dello stesso bene pare indubbio che si debba procedere in tal senso, anche se si rendesse necessaria una successiva notifica per mancanza di esito positivo verso un condebitore. Non si capisce il motivo di adottare in ipotesi simili soluzioni differenti. Ma anche nell'ipotesi di pluralità di beni con più condebitori pare poco percorribile la soluzione prospettata dal Giudice dell'esecuzione. La rinuncia al primo pignoramento, pur dopo la notifica del secondo pignoramento a carico di tutti i debitori (procedura comunque onerosa per l'esecutante) ha un rischio considerevole, tenuto conto che, nel frattempo, potrebbero essere intervenute trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli.

Per queste considerazioni, nel mentre avremmo gradito una preventiva consultazione, ci permettiamo di invitarVi a riconsiderare nuovamente la problematica in oggetto.

Distinti saluti.

Il Presidente del CdO
Avv. Paolo De Girolami